

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1055)

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica)  
della Camera dei deputati nella seduta del 19 maggio 1960 (V. Stampato n. 2078)

presentato dal Ministro della Sanità

(GIARDINA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 23 MAGGIO 1960

Modificazione dell'articolo 3 della legge 10 marzo 1955, n. 97,  
e ulteriore proroga della medesima

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, successivamente prorogata con la legge 4 febbraio 1958, n. 21, e con la legge 1<sup>o</sup> aprile 1959, n. 136, sono richiamate in vigore e ulteriormente prorogate di un anno a partire dall'11 marzo 1960.

#### Art. 2.

La disposizione *sub* lettera e) dell'articolo 3 della legge 10 marzo 1955, n. 97, recante disposizioni transitorie per i concorsi a posti

di sanitari e farmacisti ospedalieri e richiamata in vigore ai sensi dell'articolo precedente, è modificata come segue:

« e) servizio di assistente effettivo incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità o alla durata del servizio medesimo, nonchè, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene ».

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.